

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI
VIA CANTON 20 - 00144 ROMA
(codice dell'ufficio TK5)

Ufficio Controlli di via Torre Spaccata n. 110,
Roma

Numero dell'atto :

Al Signor
nato a CINA REPUBBLICA POPOLARE (EE) il
con domicilio fiscale in VIA
00174 - ROMA (RM)

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____****PER L'ANNO 2008 codice fiscale _____***** * * MOTIVAZIONI * * ***

Esaminata la dichiarazione dei redditi, Mod. UNICO Persone Fisiche 2009, presentata, nei termini di legge, dal signor _____ per l'anno d'imposta 2008 relativamente all'attività svolta di " **commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori** ".

L'Ufficio, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972 con invito n. _____, notificato il 20/09/2011, ha chiesto la documentazione giustificativa dei costi dichiarati ai fini della determinazione:

- del reddito d'impresa;
- del valore della produzione netta;
- dell'IVA detraibile.

Rilevata la mancata risposta all'invito innanzi citato.

Considerato che tale comportamento ha impossibilitato l'Ufficio alla verifica della esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 109 del TUIR, certezza, inerenza e competenza, e degli articoli 19 e 25 del DPR. 26/10/1972, n. 633 dei costi dichiarati.

Pertanto, in assenza della documentazione richiesta, non riconosce:

- la deducibilità dei costi esposti al RG.20 per l'importo di €. 74.323,00 ai fini del Reddito d'impresa, IRAP ed IVA.

Il recupero a tassazione operato rileva ai fini della rettifica:

- della perdita d'impresa dichiarata di €. 9.335,00, secondo il disposto dell'articolo 66 del DPR. 600/73, in reddito d'impresa per €. 65.318,00, che rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo IRPEF a norma dell'articolo 8 del DPR. 22 dicembre 1986, n. 917.
- del valore della produzione netta a norma dell'articolo 8 e segg. del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- della contribuzione dovuta all'INPS a norma dell'articolo 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 462;
- della dichiarazione IVA a norma dell'articolo 54 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 in quanto l'assenza della relativa documentazione atta alla verifica dei requisiti previsti dall'articolo 19 del DPR. 26/10/1972, n. 633 legittima l'Ufficio alla presunzione che gli stessi non hanno partecipato alla determinazione dell'importo dell'IVA detraibile.

Dai quadri interni risultano le imposte dovute, gli interessi e le sanzioni, applicate nella misura più favorevole al contribuente, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e/o modificazioni.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2008 codice fiscale

MAGG. ADDIZ. COMUNALE ACCERTATA (in euro) 323,00

DICHIARATO ACCERTATO

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA COMMERCianti

Tipo di attivita': Commerciant

Codice azienda INPS:

Iscrizione all'INPS successiva al 31/12/95: NO

Periodo di imposizione contributiva		Tipo di riduzione	Decorrenza riduzione	
dal	al		dal	al
05	12		00	00

DICHIARATO ACCERTATO

Base imponibile	9.213	45.294
Contributo dovuto(*)	1.851	9.145

MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro) 7.294,00

(*) Il contributo dovuto è calcolato applicando le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione:

- 20,09% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 13.819,00 ed euro 40.765,00;
- 21,09% sui redditi superiori ad euro 40.765,00 fino ad un massimale di euro 67.942,00 o fino ad un massimale di euro 88.669,00 per i lavoratori privi di anzianita' contributiva al 31/12/1995

TOTALE MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro) 7.294,00

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUADRO IQ - PERSONE FISICHE

Codice regione o provincia autonoma	08
Regione o provincia autonoma	Lazio

SEZIONE I - IMPRESE ART. 5 BIS D.LGS N. 446/1997

IQ4 Totale componenti positivi	353.084	353.084
IQ10 Totale componenti negativi	362.419	288.096
IQ12 Valore della produzione	-9.335	64.988

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IQ54 col. 1 Valore della produzione (Sez. I)	-9.335	64.988
col. 3 Valore della produzione Italia	-9.335	64.988
IQ60 col. 1 Totale valore della produzione	0	64.988
col. 3 Totale valore produzione Italia	0	64.988
IQ62 col. 2 Ulteriore deduzione	0	9.500
IQ65 Valore della produzione netta	0	55.488
IQ67 Importo IQ65 altre aliquote	0	55.488

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2008 codice fiscale _____

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO VG - DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
VG71 IVA ammessa in detrazione	70.661	55.796
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA sulle operazioni imponibili		
VL3 IVA a debito	55.388	55.388
VL4 IVA ammessa in detrazione	55.388	55.388
VL6 IVA detraibile (somma dei righi VL4 e VL5)	70.661	55.796
Imposta a credito (rigo VL6 - rigo VL3)	70.661	55.796
	15.273	408
SEZ. 3		
VL32 IVA a credito		
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL37)	15.273	408
	15.273	408
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		14.865,00
Credito richiesto dal contribuente non spettante di cui credito non riconosciuto		14.865 14.865
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA		
Credito non riconosciuto		14.865
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)		14.865,00

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2008 codice fiscale _____

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Irpef	21.117,00	0,00	0,00	21.117,00
2 Add.Regionale	903,00	0,00	0,00	903,00
3 Irap	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00
4 IVA	14.865,00	0,00	0,00	14.865,00
5 Add.Comunale	323,00	0,00	0,00	323,00
Cumulo materiale				39.883,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	21.117,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	4.223,40
- sanzione base	Euro	25.340,40
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	6.335,10
- Cumulo giuridico	Euro	31.675,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 31.675,50) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 39.883,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2008 codice fiscale _____

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

**1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)**

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3. Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni.

La riduzione delle sanzioni a un sesto e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni, interessi e contributi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del 11/08/2012 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	
Interessi (fino al 11/08/2012)		21.117,00
TOTALE		2.313,33
Ulteriori interessi (*)		23.430,33
Add. Regionale	9453	
Interessi (fino al 11/08/2012)		903,00
TOTALE		98,92
Ulteriori interessi (*)		1.001,92
Irap	9466	
Interessi (fino al 11/08/2012)		2.675,00
TOTALE		293,04
Ulteriori interessi (*)		2.968,04
IVA	9463	
Interessi (fino al 11/08/2012)		14.865,00
TOTALE		1.731,46
Ulteriori interessi (*)		16.596,46
Add. Comunale	9468	
Interessi (fino al 11/08/2012)		323,00
TOTALE		35,39
Ulteriori interessi (*)		358,39
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	
		6.647,17

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2008 codice fiscale _____

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (*)	9601	13.294,33

(*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari a un terzo del totale dei minimi edittali (39.883,00 euro) cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Il calcolo e' dettagliato come segue:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	21.117,00
-n. 2 Add. Regionale	903,00
-n. 3 Irap	2.675,00
-n. 4 IVA	14.865,00
-n. 5 Add. Comunale	323,00
Totale	39.883,00

Sanzione dovuta per l'anno 2008 euro 13.294,33.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TK5
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	39.883,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 11/08/2012 *	4.993,35
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	44.881,51

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 11/08/2012 fino alla data di versamento inclusa.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2008 codice fiscale

provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.
In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 11/08/2012 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 11/08/2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2008	7.039,00
Interessi fino al 11/08/2012(*)	9931		863,10
Addizionale Regionale (Codice regione 08)	9942	2008	301,00
Interessi	9943		36,90

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1

PER L'ANNO 2008 codice fiscale

TOTALE

14.963,94

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 11/08/2012 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	39.883,00
SANZIONE PER INTERO	31.675,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 11/08/2012 *	4.993,35
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
TOTALE	76.557,01

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 11/08/2012 fino alla data di versamento inclusa.

La riscossione dei maggiori contributi previdenziali accertati, i relativi interessi e le sanzioni e' effettuata dall'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 dl n. 78/2010).

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

PER L'ANNO 2008 codice fiscale

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 11/08/2012	1.664,44
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	14.963,94

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	1.346,75
TOTALE (*)	16.310,69

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 11/08/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

**9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)**

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	39.883,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 11/08/2012	4.993,35
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	5,16
SUB TOTALE	44.881,51

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	4.039,34
TOTALE (*)	48.920,85

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 11/08/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

**9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)**

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2008 codice fiscale _____

Il presente atto si compone di 21 Pagine

e di n.2 allegati composti da n. 1 pagine: relata di notifica, modello F. 24.

Data

9/8/2012

Timbro
Dell'Ufficio



Il Direttore Provinciale
Giuseppe Orazio BONANNO

TELECOMUNICAZIONI

Ufficio di Direzione e Controllo

Bonanno
del
22

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. TK501A702938/2012 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: TK5

Codice atto : 09503781008

Signor

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2008	
Interessi (fino al 11/08/2012)			21.117,00
Totale da versare			2.313,33
Ulteriori interessi (*)			23.430,33
Addizionale Regionale (Codice regione 08)	9453	2008	903,00
Interessi (fino al 11/08/2012)			98,92
Totale da versare			1.001,92
Ulteriori interessi (**)			
Irap	9466	2008	
Interessi (fino al 11/08/2012)			2.675,00
Totale da versare			293,04
Ulteriori interessi (***)			2.968,04
IVA	9463	2008	
Interessi (fino al 11/08/2012)			14.865,00
Totale da versare			1.731,46
Ulteriori interessi (****)			16.596,46
Addizionale Comunale	9468	2008	
Interessi (fino al 11/08/2012)			323,00
Totale da versare			35,39
Ulteriori interessi (*****)			358,39
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un sesto (1)	9452	2008	6.647,17
Spese di notifica	9400	2008	5,16

Descrizione	Causale contr.	Periodo di riferimento	Importo a debito da versare in euro
Contributo INPS	CPMF	05/2008 12/2008	7.294,00

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 2,02491 Euro

Numero dell'atto :

Al Signor
con domicilio fiscale in VIA
00174 - ROMA (RM)

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di _____

CMP ROMA S. LORENZO

SA 571382

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. AG 46514200703-1

Il presente atto è stato
ricevuto

Ferraro

ROMA 11-12-1982
10.9.102